



Segreteria di Coordinamento Aziendale  
Banca CR Firenze S.p.A

Via Carlo Magno 7  
50127 Firenze  
TEL. 055.261.2975  
FAX 055.261.3140  
e-mail e sito web:  
[uilcafi.uilca@gmail.com](mailto:uilcafi.uilca@gmail.com)  
[www.uilcais.it](http://www.uilcais.it)

## **Banca delle Ore**

### **Opzione da effettuare entro il 30 novembre per la destinazione delle ore a far tempo dal 2010**

CRF - Circolare Aziendale n. 691 del 20/11/2009  
CRC – Circolare Aziendale n. 690 del 20/11/2009  
CRS – Circolare Aziendale n. 705 del 23/11/2009  
CRPT – Circolare Aziendale n. 704 del 23/11/2009

Con circolari di recente emanazione l'Azienda indica il 30 novembre prossimo quale scadenza per la comunicazione, ai sensi del vigente Ccnl, di variazioni relative alla scelta di utilizzo della banca ore per l'anno 2010. Riteniamo utile riepilogare qui di seguito le disposizioni contrattuali in tema di Banca delle Ore.

#### **Banca Ore – Come nasce e come si alimenta.**

La Banca delle Ore è stata introdotta con il Contratto nazionale 11 luglio 1999 come strumento utile a soddisfare contemporaneamente la richiesta sindacale di riduzione dell'orario di lavoro e quella di Abi di contenimento del costo del lavoro, attraverso la contrazione di mezz'ora dell'orario di lavoro settimanale.

L'articolo 94 Ccnl 2007 (Orario di lavoro settimanale) ai comma 1, 2, 3 dispone infatti:

*"1. L'orario di lavoro settimanale [...] è fissato in 37 ore e 30 minuti [...] fatto salvo quanto previsto dai comma che seguono.*

*2. A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:*

- fruire di una riduzione dell'orario di lavoro settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno alla settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;*
- continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).*

*3. la riduzione del orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi."*

La scelta di cui all'art. 94 Ccnl può essere esercitata dal lavoratore al momento dell'assunzione e modificata di anno in anno. In assenza di comunicazioni si intende confermata la scelta in vigore. La Circolare Aziendale (pag. 2) dispone infatti che la compilazione dell'apposito modello (allegato 1) vada effettuata entro il 30 novembre di ciascun anno unicamente da coloro che vogliono variare per l'anno successivo la precedente scelta, che pertanto si ritiene confermata di anno in anno in mancanza di nuova comunicazione.



Segreteria di Coordinamento Aziendale  
Banca CR Firenze S.p.A

Via Carlo Magno 7  
50127 Firenze  
TEL. 055.261.2975  
FAX 055.261.3140  
e-mail e sito web:  
[uilcafi.uilca@gmail.com](mailto:uilcafi.uilca@gmail.com)  
[www.uilcais.it](http://www.uilcais.it)

Segnaliamo che la scelta di riduzione oraria può essere effettuata specificandone l'utilizzo a inizio/fine giornata lavorativa.

L'art.100 Ccnl 2007 (Banca delle ore – Lavoro straordinario) dispone che l'Azienda abbia facoltà di richiedere al lavoratore/lavoratrice prestazioni lavorative aggiuntive nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.

Nel *contenitore* della banca ore confluiscono (art. 100 Ccnl):

- per chi non ha optato per la riduzione dei 30 minuti dell'orario settimanale (opzione art. 94 Ccnl c. 2 primo alinea): le 23 ore rinvenienti dalla riduzione di cui all'art. 94 Ccnl e le prime 27 derivanti dalle prestazioni aggiuntive effettuate dopo l'inizio dell'anno;
- per chi ha optato per la riduzione dei 30 minuti dell'orario settimanale (opzione art. 94 Ccnl c. 2 secondo alinea); le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive effettuate dopo l'inizio dell'anno.

***Le prime 50 ore costituiscono quindi uno strumento di flessibilità, mentre le successive prestazioni aggiuntive sono considerate lavoro straordinario che può essere effettuato nel limite massimo di 100 ore per anno solare. Il secondo scaglione di 50 ore che, come detto costituisce lavoro straordinario, può a scelta del lavoratore, andare in tutto o in parte ad alimentare la banca ore o essere retribuito (con le previste maggiorazioni).***

La Circolare aziendale (pag. 2) dispone che entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello cui si rende la prestazione il personale effettui apposita comunicazione (utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2) in ordine alla propria scelta di imputare tutto o parte delle ore aggiuntive dalla 51esima alla 100esima a banca ore piuttosto che ottenerne la liquidazione come prestazione di lavoro straordinario. In assenza di comunicazione annuale il mancato esercizio dell'opzione vale quale consenso alla liquidazione come lavoro straordinario.

***Le prestazioni aggiuntive rese a partire dalla 101esima ora verranno liquidate come lavoro straordinario con le dovute maggiorazioni.***

## **Prestazione aggiuntiva del personale a tempo parziale**

L'art. 31 c. 15 lett. d) ed e) prevede che anche al personale part-time siano riconosciuti permessi retribuiti in considerazione della riduzione dell'orario di lavoro rinveniente dal citato Ccnl 1999, in proporzione all'orario a tempo parziale prescelto. Le prestazioni aggiuntive richieste (nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno), a fronte di specifiche esigenze organizzative (operazioni di quadratura contabile e di chiusura, interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro, assenze impreviste di dipendenti della medesima unità produttiva) possono essere, a scelta del lavoratore/lavoratrice retribuite come lavoro straordinario o recuperate come permessi retribuiti secondo il meccanismo della Banca delle Ore di cui all'art.100 Ccnl.

## **Criteri e tempi di recupero**

L'art. 100 c. 8, 9, 10 stabilisce le modalità di recupero delle prestazioni aggiuntive:

- entro i primi 6 mesi dell'espletamento delle prestazioni: il recupero può essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratore/lavoratrice;



**Segreteria di Coordinamento Aziendale  
Banca CR Firenze S.p.A**

Via Carlo Magno 7  
50127 Firenze  
TEL. 055.261.2975  
FAX 055.261.3140  
e-mail e sito web:  
[uilcafi.uilca@gmail.com](mailto:uilcafi.uilca@gmail.com)  
[www.uilcais.it](http://www.uilcais.it)

- decorsi 6 mesi ed entro i 24 mesi dall'espletamento delle prestazioni: il lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto previo preavviso di:
  - almeno 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
  - almeno 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
  - almeno 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni;
- decorsi 24 mesi dall'espletamento delle prestazioni, nei successivi 6 mesi l'Azienda, previo accordo con il lavoratore, fisserà il recupero delle ore relative a prestazioni aggiuntive confluite in banca ore e non fruite (in difetto di accordo l'Azienda provvederà a indicare, nel termine di 6 mesi, i tempi di fruizione).

Nel caso di assenze prolungate (malattie, infortuni, maternità, aspettative retribuite e non), che abbiano impedito la fruizione entro i termini indicati, il lavoratore/la lavoratrice potrà scegliere fra il recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l'Azienda, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario.

Il compenso per lavoro straordinario viene riconosciuto anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per le prestazioni aggiuntive non recuperate.

**Come di consueto siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o segnalazione.**

La Segreteria Uilca di Banca CR Firenze